

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 12 gennaio 2018)

Nel sommario e a pagina 31, nel titolo:

anziché: «che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un “nuovo esportatore” a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio»

leggasi: «recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite tra l'altro dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie tra l'altro della Tunisia, a seguito di un riesame relativo a un “nuovo esportatore” a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio».

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 del 31 marzo 2017)

Pagina 3, considerando 15, seconda frase:

anziché: «Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come idoneo per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inadeguato per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE.»

leggasi: «Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come adeguato per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inadeguato per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE.»

Pagina 12, considerando 84, prima frase:

anziché: «È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva.»

leggasi: «È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'appropriatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva.»

Pagina 12, considerando 85, prima frase, considerando 86 e 87:

anziché: «idoneità»

leggasi: «adeguatezza».